

PROTOCOLLO D'INTESA

PER L'ATTUAZIONE DEL GREEN PUBLIC PROCUREMENT

NELLE CITTÀ' METROPOLITANE

PREMESSO CHE

La Politica Integrata dei Prodotti (IPP) è parte integrante della strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile. Il suo obiettivo, in estrema sintesi, è far sì che il miglioramento ambientale vada di pari passo con il miglioramento delle prestazioni dei prodotti e nello stesso tempo favorisca la competitività dell'industria a lungo termine.

Tra gli strumenti indicati nella Comunicazione della Commissione Europea sulla Politica Integrata di Prodotto, COM 2003/302 del 18.06.2003, per migliorare le performance ambientali dei beni e dei servizi, occupa un ruolo importante il cosiddetto *Green Public Procurement* (GPP). Con questo termine si fa riferimento ad un sistema di acquisti di prodotti e servizi ambientalmente preferibili adottato dalle amministrazioni pubbliche. Il GPP può giocare un ruolo fondamentale dal lato della domanda, per sostenere la produzione di beni e servizi ambientalmente preferibili e fungere da traino nel processo di orientamento delle scelte di consumo in chiave sostenibile e innovativa.

Il Settimo Programma Comunitario di Azione per l'ambiente denominato "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta", valido fino al 31 dicembre 2020, fissa le priorità e gli obiettivi della politica ambientale della UE fondando la sua azione sui principi "chi inquina paga", di precauzione e di azione preventiva e su quello di riduzione dell'inquinamento alla fonte. Il Programma individua nove obiettivi prioritari da realizzare; nell'ambito dell'obiettivo 2 "trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva" si definisce una strategia integrata di "inverdimento" dell'economia con azioni mirate, tra le altre cose, agli Enti Pubblici, attraverso l'implementazione di politiche di acquisti verdi.

Per agevolare il passaggio a un'economia più circolare la Commissione europea ha presentato nel 2015 un pacchetto di misure che comprende alcune proposte legislative riviste sui rifiuti nonché un piano d'azione globale. La Commissione intende quindi agire nell'ambito degli appalti verdi, ponendo l'accento sugli aspetti relativi all'economia circolare nei criteri nuovi o rivisti, a sostegno di una più ampia diffusione dei GPP e fungendo da esempio tramite gli appalti della Commissione e i fondi dell'UE.

"Assicurare modi di consumo e di produzione sostenibili" è il 12esimo dei 17 obiettivi per lo Sviluppo sostenibile definiti e promossi dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Attualmente sono in via di adozione sia la nuova "Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile" che sviluppa i temi contenuti nell'Agenda 2030 dell'ONU, che il "Piano d'azione nazionale su Consumo e produzione sostenibile" che sviluppa in particolare il 12° obiettivo dell'Agenda.

Versione definitiva

Il manuale “Acquistare verde!”, aggiornato nella terza edizione del 2016 dalla Commissione Europea, illustra quali siano le possibilità e le modalità per integrare considerazioni ambientali negli appalti pubblici.

Al fine di tener conto degli aspetti sociali negli appalti pubblici, la Commissione Europea ha adottato la Guida “Buying social: a guide to taking account of social considerations in public procurement” SEC(2010) 1258 final, Brussels, 19.10.2010.

Il quadro giuridico relativo all’inserimento di criteri ecologici negli acquisti pubblici è stato chiarito già con la Direttiva del 2004 relative alle procedure di appalto e a quelle di aggiudicazione, poi abrogata dalle Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici. Anche quest’ultima direttiva ha dato ampio spazio al tema degli acquisti pubblici ecologici in numerosi articoli.

In Italia, il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, ha reso obbligatorio per le pubbliche amministrazioni, all’art. 34, l’inserimento di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per la fornitura e negli affidamenti di servizi: *“Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente”*.

Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* ha ribadito e amplificato tale obbligo: *“L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione”*.

Il decreto interministeriale 135/2008 dell’11 aprile 2008 ha approvato il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP), previsto dalla Comunicazione della Commissione europea sulla politica integrata dei prodotti. Tale Piano, aggiornato con Decreto 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) rinvia ad appositi Decreti l’individuazione di un set di criteri ambientali “minimi” per ciascuna tipologia di acquisto che ricade nell’ambito di 11 categorie merceologiche: arredi, edilizia, gestione dei rifiuti, servizi urbani e al territorio, servizi energetici, elettronica, prodotti tessili e calzature, cancelleria, ristorazione, servizi di gestione degli edifici, trasporti.

Con le ultime modifiche introdotte all’art. 213 c.9 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ANAC diviene il soggetto deputato anche a monitorare l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi: *“La sezione centrale dell’Osservatorio provvede a monitorare l’applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui all’articolo 34 comma 1 e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”*.

Versione definitiva

La legge 7 aprile 2014, n. 56, “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*” (GU Serie Generale n.81 del 07-04-2014) individua le Città metropolitane come enti territoriali di area vasta, fissandone finalità istituzionali generali e funzioni. Prevede inoltre la possibilità che d'intesa con i comuni interessati la Città metropolitana possa esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara e di stazione appaltante.

CONSIDERATO CHE

Contribuendo alla diffusione di una cultura ambientale negli acquisti della Pubblica Amministrazione e di conseguenza promuovendo i sistemi di etichettatura ecologica dei prodotti/servizi (es. Ecolabel Europeo), attraverso pratiche di Green Public Procurement, le Città metropolitane, oltre ad adempiere agli obblighi di legge, possono:

- a) ridurre in maniera significativa gli impatti ambientali;
- b) accrescere la disponibilità e la competitività dei prodotti e servizi più verdi negli appalti relativi a lavori, opere, servizi e forniture;
- c) influenzare il comportamento dei cittadini privati, ma soprattutto delle istituzioni private e delle imprese, e spingerli verso acquisti e produzioni più sostenibili.

Il GPP ha come fine ultimo la qualificazione ambientale dei produttori nella filiera produttore-distributore-consumatore pubblico e può essere utilizzato anche come “strumento attuativo” di sistemi di gestione ambientale, di Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP) del Patto dei Sindaci, e della diffusione dei sistemi di etichettature ecologiche dei prodotti. L’obiettivo è quindi quello di utilizzare in modo sinergico strumenti, anche volontari, al fine di perseguire un miglioramento ambientale continuo.

Alcune Città metropolitane attuano efficacemente il GPP all’interno dei propri Enti e, talvolta, a supporto dei territori di competenza.

Nell’ambito del progetto europeo SPP Regions di cui è partner, la Città metropolitana di Torino ha promosso una riunione fra tutte le città metropolitane italiane, a Roma presso il Forum Compraverde 2016, per valutare le potenzialità del lavorare in rete al fine di una migliore attuazione del GPP all’interno degli Enti, oltre che per una efficace promozione degli acquisti pubblici ecologici sui territori di competenza, anche alla luce delle finalità istituzionali fissate dalla legge.

Il progetto SPP Regions infatti, evidenzia a livello europeo le numerose opportunità e i vantaggi dell’applicazione in rete degli acquisti verdi.

**TUTTO CIO’ PREMESSO I SOTTOSCRITTORI CONSAPEVOLI DELLA NECESSITA’ DI
MINIMIZZARE O ELIMINARE ALLA FONTE L’IMPATTO AMBIENTALE DERIVANTE DALLE PROPRIE
SCELTE DI ACQUISTO, CONVENGONO QUANTO SEGUE**

Versione definitiva

ART. 1 OGGETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA

Oggetto del presente Protocollo è la collaborazione, il raccordo e il confronto tra le Città metropolitane aderenti, per una migliore attuazione del GPP all'interno degli Enti, oltre che per una efficace promozione degli acquisti pubblici ecologici sui territori di competenza.

Il Protocollo d'Intesa, in particolare, si concentrerà sulla realizzazione di attività congiunte, finalizzate ad applicare efficacemente il GPP, ma anche sullo sviluppo di azioni di diffusione del GPP a livello territoriale, nell'ambito del contesto nazionale tracciato dal PAN GPP e dal Codice degli Appalti vigente.

La Rete di Città metropolitane costituita, esprimendo una pluralità di esperienze, accomunate dalla tipicità della tipologia di Enti, potrà anche diventare valido interlocutore del livello governativo.

ART. 2 IMPEGNI DEI SOTTOSCRITTORI

Al fine di dare attuazione all'art.1, nell'ambito del Programma di collaborazione operativo di cui all'art. 3, i sottoscrittori si impegnano, compatibilmente con le proprie specificità, nell'applicazione del GPP, a:

- a. condividere esperienze e buone pratiche realizzate, anche attraverso pagine internet dedicate;
- b. condividere informazioni e aggiornamenti, anche attraverso pagine internet dedicate;
- c. proporre e partecipare a gruppi di lavoro su tematiche specifiche;
- d. condividere opportunità formative;
- e. condividere elenchi di fornitori *green*;
- f. realizzare azioni di comunicazione congiunte;
- g. condividere modelli di capitolato;
- h. promuovere la partecipazione congiunta a progetti europei;
- i. promuovere azioni condivise di sensibilizzazione dei territori (PA e potenziali fornitori);
- j. collaborare con i rappresentanti delle CM al Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori, per i temi collegati al GPP;
- k. promuovere lo scambio di buone prassi tra le SUA (Stazioni Uniche Appaltanti) di competenza ove costituite;
- l. condividere/perseguire modalità di monitoraggio del GPP;
- m. promuovere la diffusione del GPP nei territori di competenza.

Il presente Protocollo d'Intesa non prevede impegni finanziari da parte dei sottoscrittori.

ART. 3 MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Al fine di dare piena attuazione a quanto sopra, le Parti si impegnano a sviluppare un Programma di collaborazione operativo che prenderà avvio dalle esperienze già acquisite dalle Città metropolitane aderenti, dalla conoscenza di ulteriori esperienze disponibili oltre che dall'evoluzione degli orientamenti

Versione definitiva

nazionali e internazionali in materia di GPP, per sviluppare attività e strumenti efficaci a beneficio dei sottoscrittori.

Il Programma definirà annualmente iniziative ed attività e un relativo cronoprogramma.

Le Parti si impegnano a stimolare e favorire le forme di coinvolgimento più ampie ed auspicate di tutti gli attori interessati allo sviluppo delle iniziative individuate dal programma di collaborazione.

ART. 4 REFERENTI/RESPONSABILI DELLE AZIONI

I referenti delle attività di cui al presente Protocollo saranno indicati nel Programma di collaborazione operativo di cui al precedente articolo.

ART. 5 COMITATO PARITETICO

Al fine di promuovere l'attivazione delle iniziative previste dal presente Protocollo d'intesa, monitorare l'avanzamento delle attività e proporre opportuni adeguamenti, è istituito un Comitato paritetico, coordinato dalla Città metropolitana di Torino.

A tal fine Ciascuna delle Parti nomina un referente che partecipa al Comitato paritetico e garantisce il coinvolgimento di tutti i settori competenti del proprio Ente.

Il Comitato elaborerà il Programma di collaborazione operativo di cui all'Art. 3, predisporrà annualmente una relazione evidenziando le iniziative assunte, i punti di forza e criticità nell'attuazione del presente Protocollo, le eventuali modifiche o integrazioni necessarie.

La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e senza nessun onere per le Amministrazioni.

Il Comitato si riunirà almeno 1 volta all'anno.

ART. 4 PUBBLICITÀ DELL'ACCORDO

I sottoscrittori si impegnano a dare massima diffusione ai contenuti del presente Protocollo, al fine di perseguire gli obiettivi di promozione degli acquisti pubblici ecologici.

ART. 5 ADESIONE E RECESSO DAL PROTOCOLLO D'INTESA

All'accordo possono aderire altre Città metropolitane purché siano in grado di contribuire o agevolare il raggiungimento degli obiettivi.

L'eventuale coinvolgimento di altri soggetti avverrà con l'intesa delle Parti.

I sottoscrittori sono liberi di uscire dall'accordo dandone preventiva comunicazione scritta alle altre Parti.

ART. 6 DURATA E MODIFICHE DEL PROTOCOLLO D'INTESA

Il presente Protocollo ha durata illimitata.

Il Comitato paritetico, di cui all'Art.5 ha anche il compito di proporre alle Parti le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'individuazione di nuovi obiettivi da perseguire.